



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavo di odierna udienza ha pronunciato, a seguito di discussione orale ex art. 429 c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta nel registro generale della Sezione Lavoro sotto il numero d'ordine 3314 dell'anno 2015

TRA

usta procura a margine del ricorso introduttivo;

Ricorrente -

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA PUGLIA presentati e difesi

ex art. 417 bis c.

Resistenti -

All'udienza del 12 gennaio 2017 la causa viene decisa mediante lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, a seguito di discussione orale come da verbale d'udienza, al quale si rinvia.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 7.5.2015 la ricorrente chiedeva che fosse accertato il suo diritto a vedersi riconoscere per intero l'anzianità maturata prima del passaggio nei ruoli della scuola secondaria di II grado, secondo il metodo della ricostruzione della carriera, in luogo del metodo della "temporizzazione" applicato dai resistenti, con conseguente reinquadramento giuridico ed economico, e che le amministrazioni resistenti fossero condannate al pagamento delle differenze retributive maturate per il periodo dall'1.9.2009 al 25.8.2014, pari ad € 14.659,92, nonché di quelle successivamente maturate.

Esponeva la ricorrente di essere stata assunta in data 1.9.1994, a seguito di concorso, a tempo indeterminato dal MIUR e di essere stata inquadrata nell'Area Professionale del Personale Docente, nominata nel ruolo della scuola elementare; di essere transitata a far data dall'1.9.2009 nei ruoli della scuola secondaria di II grado. Deduceva che all'atto del passaggio nei ruoli della scuola secondaria non si era vista riconoscere l'intera anzianità maturata ai fini della ricostruzione della carriera; che, sebbene alla data dell'1.9.2010 avesse maturato un'anzianità di servizio di 15 anni e 8 mesi, nel provvedimento di ricostruzione della carriera erano stati riconosciuti, alla medesima data, solo 12 anni e 4 mesi, calcolati secondo il criterio della temporizzazione; che ciò aveva comportato un trattamento stipendiale deteriore rispetto a quanto le sarebbe spettato, perché era stata inserita in una fascia retributiva inferiore rispetto a quella spettante.

Costituendosi in giudizio, i resistenti deducevano che era stato applicato il criterio della temporizzazione nella ricostruzione della carriera della ricorrente, perché l'anzianità di servizio calcolata era pari a quella risultante dal metodo della "ricostruzione della carriera", ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 345/1983; che pertanto, all'atto dell'immissione della ricorrente nei ruoli della scuola secondaria, la sua anzianità di servizio era stata correttamente valutata.

La causa non necessitava dello svolgimento di attività istruttoria.

La domanda è fondata e merita accoglimento per le seguenti ragioni.



Si fa proprio l'orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 9144 del 2016 hanno statuito il seguente principio: "In tema di passaggi di ruolo del personale docente, per effetto del combinato disposto degli artt. 77, 83 del d.P.R. n. 417 del 1974 e art. 57 della l. n. 312 del 1980, all'insegnante che passi dalla scuola materna alla secondaria l'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna deve essere riconosciuta in misura integrale, anziché nei limiti della cd. temporizzazione".

Tale principio, sebbene riguardi un insegnante di scuola materna transitata nel ruolo della scuola secondaria, può essere applicato anche al caso in esame (passaggio da scuola elementare a scuola secondaria) e, a tal fine, si riportano i passaggi salienti della sentenza: "Il problema sottoposto alle sezioni unite è quello di stabilire se un insegnante di ruolo della scuola materna, che operi il passaggio alla scuola secondaria, abbia diritto al riconoscimento dell'anzianità maturata nella scuola materna con il meccanismo della temporizzazione applicato dal Ministero, o abbia invece diritto al riconoscimento integrale del periodo di tempo in cui ha lavorato nel ruolo della scuola materna. Sul tema si è espressa, positivamente per il docente, Cass., sez. lav., 29 gennaio 2013, n. 2037. In senso analogo si esprimeva, quando la materia rientrava nella sua giurisdizione, la giurisprudenza amministrativa (in particolare, cfr. Consiglio di Stato, 27 agosto 2001, n. 4512). Non vi sono sentenze di legittimità di segno contrario. Una decisione ha affrontato il caso in cui un insegnante di ruolo di scuola materna cessato dal servizio, in seguito, con soluzione di continuità, aveva intrapreso un nuovo rapporto di lavoro come docente di scuola secondaria. La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo insussistente in quella fattispecie il requisito del "passaggio" da una scuola all'altra in costanza di rapporto di lavoro. Si tratta quindi di una situazione diversa. La normativa di rilievo è la seguente. La disciplina dei "passaggi di ruolo" è contenuta nel d.p.r. 31 maggio 1974, n. 417, "Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato". In particolare, l'art. 77 di tale d.p.r. 417/74, sotto la rubrica, "Passaggi di ruolo", dispone: "Possono essere disposti passaggi del personale docente da un ruolo ad un altro di scuole di grado superiore secondo quanto previsto dalla allegata tabella H a favore del personale docente in possesso di una anzianità di servizio effettivo nel ruolo di appartenenza non inferiore a cinque anni". Il successivo art. 83 del medesimo decreto 417/74, intitolato "Passaggio ad altro ruolo", dispone: "In caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore, il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera". La legge 11 luglio 1980, n. 312 ha introdotto un "Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato". Di rilievo, ai fini di questa causa è l'art. 57, in base al quale, "I passaggi di ruolo di cui all'art. 77 del d.p.r. 31 maggio 1974, n. 417 possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi. Detti passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal citato art. 77 del d.p.r. 31 maggio 1974, n. 417". Quindi, l'art. 77 consentiva passaggi da un ruolo inferiore ad uno superiore. L'art. 83 del medesimo provvedimento legislativo completava la previsione prevedendo che, in caso di passaggio da un ruolo inferiore ad uno superiore, il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera. L'art. 57 ha dilatato la previsione dell'art. 77 d.p.r. 407 del 1974, statuendo che i "I passaggi di ruolo di cui all'art. 77 del d.p.r. 31 maggio 1974, n. 417 possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi. Detti passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal citato art. 77 del d.p.r. 31 maggio 1974, n. 417". In sintesi, l'originaria previsione che consentiva il passaggio da un ruolo inferiore ad uno superiore, a seguito della modifica dei 1980, è stata ampliata sotto molteplici profili compreso quello relativo alla possibilità di passaggio nei ruoli (necessariamente) superiori per gli insegnanti di scuola materna. Questa modifica della norma sui passaggi di ruolo comporta la modifica della norma base (art. 77), cui è

Sentenza n. 49/2017 pubbl. il 12/01/2017 RG n. 3314/2015

collegato l'art. 83 e ne amplia, di riflesso, la previsione, sicché la regola dettata da questa norma, per cui il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo mediante ricostruzione di carriera, varrà anche per le tipologie di passaggio a ruoli superiori non previste nel testo originario della norma e quindi, fra queste, anche per il passaggio a ruoli superiori degli insegnanti di scuola materna. Cambiato, in altri termini, uno degli elementi del combinato disposto, la modifica si riflette sulla restante parte della norma frutto di una combinazione di disposizioni. L'interpretazione sistematica porta a tale conclusione... Il ricorso della professoressa è, pertanto, fondato e deve essere accolto con l'affermazione del seguente principio di diritto: "In caso di passaggio dalla scuola materna alla scuola secondaria, l'insegnante ha diritto al riconoscimento integrale dell'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna".".

Nel caso in esame nei confronti della ricorrente, dapprima insegnante di scuola elementare e successivamente di scuola secondaria di II grado (come risulta dalla documentazione depositata e non contestata dai resistenti), al momento del passaggio alla scuola secondaria è stata riconosciuta un'anzianità di servizio parziale, poiché il Ministero ha applicato per sua stessa ammissione il criterio della cd. temporizzazione. Tale criterio, in virtù dell'orientamento giurisprudenziale innanzi richiamato, è tuttavia illegittimo e pertanto la ricorrente ha diritto al riconoscimento integrale della propria anzianità di servizio maturata presso la scuola elementare, con conseguente condanna del Ministero alla ricostruzione della sua carriera e al pagamento delle differenze retributive maturate, oltre accessori di legge.

Tenuto conto della particolarità della materia e della sopravvenuta giurisprudenza, sussistono i motivi per una compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro de la Companya del Companya de la Companya de la Companya del Companya de la Companya del Companya de la Companya de la Companya de la Companya del Companya de la Companya del Companya del Companya de la Companya de

- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento per intero dell'anzianità di servizio maturata prima del passaggio nei ruoli della scuola secondaria di II grado, secondo il metodo della ricostruzione della carriera;
- ordina alle Amministrazioni resistenti di disporre il suo inquadramento giuridico ed economico secondo il metodo della ricostruzione della carriera e condanna le medesime amministrazioni, per quanto di competenza, al pagamento delle conseguenti differenze retributive maturate, oltre accessori di legge;
- 3) compensa tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Trani il 12 gennaio 2017.

Il Giudice

